

COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DEGLI APPARTAMENTI PRIVI DEGLI STANDARD ABITATIVI DI CUI ALLA L. R. N. 13/1989

**Approvato con C.C. 14 del 9.04.2013
Modificato con C.C. 48 del 23.07.2014**

Art. 1

L'assegnazione di alloggi comunali privi degli standards abitativi viene disposta in via provvisoria, a favore di determinati nuclei familiari, per fronteggiare situazioni di grave disagio abitativo non altrimenti risolvibili quali:

SFRATTI, SGOMBERI, ALLOGGI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ABITAZIONE (scantinati e sottani ecc.) certificati dalla A.S.L., nonché per la sistemazione di famiglie alloggiate in locanda, di coabitazioni anche in condizioni socio-sanitarie particolarmente gravi quali ad esempio: presenza di soggetti tossicodipendenti, alcolizzati, con problemi psichici.

L'assegnazione di detti alloggi, disponibili o che si renderanno disponibili, avverrà in base alla posizione occupata in apposita graduatoria predisposta dagli Uffici e approvata dalla Commissione Mobilità, previo accertamento dei requisiti ai sensi della L.R. 13/89 e delle condizioni soggettive e oggettive che hanno contribuito all'attribuzione del punteggio. Ogni cittadino inserito nella graduatoria può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

Art. 2

Una quota pari al 20% delle disponibilità di tali alloggi, calcolata sulla media delle assegnazioni effettuate nei 24 mesi precedenti il verificarsi dell'evento, viene riservata ad emergenze gravi ed imprevedibili che scaturiscono da provvedimenti dell'Amministrazione finalizzati al recupero di edifici pubblici da destinare o restituire alle finalità proprie o ad altro scopo di pubblico interesse.

Dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente articolo dovrà essere data preventiva comunicazione alla Commissione di cui all'art. 1.

Art. 3

Non si potrà procedere all'assegnazione degli alloggi oggetto del presente regolamento prima della verifica dei requisiti di legge necessari per l'assegnazione di un alloggio E.R.P. di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. N. 13/1989 e s.m.i.

L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, anche di ufficio, la mobilità dell'assegnatario e, in casi gravi, dichiarare la decadenza dall'assegnazione dello stesso per i seguenti motivi:

1. Gravi motivi di ordine pubblico
2. Necessità di tutela della quiete pubblica
3. Documentati problemi di convivenza all'interno dei condomini, attribuibili a ripetuti comportamenti molesti, vandalici e a vessazioni, risolvibili esclusivamente attraverso il cambio alloggio, segnalati all'Amministrazione;

Dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente articolo dovrà essere data comunicazione alla Commissione di cui all'art. 1.

Art. 4¹

Ai fini della predisposizione della graduatoria di cui all'articolo 1 comma 2 si terrà conto dei seguenti punteggi:

CONDIZIONI SOGGETTIVE

1. Reddito pro-capite del nucleo familiare, non superiore a euro 2.500,00 annui per persona: PUNTI 1

2. In riferimento alla composizione del nucleo familiare:

- Nuclei familiari composti da DUE persone di cui UN minore a carico: PUNTI 2

- Nuclei familiari composti da TRE persone di cui DUE minori a carico: PUNTI 3

- Nuclei familiari composti da TRE persone: PUNTI 1

- Nuclei familiari composti da almeno QUATTRO persone: PUNTI 2

3. Richiedenti che abbiano superato il 70° anno di età alla data di presentazione della domanda, soggetti singoli o coppia, qualora entrambi possiedano il requisito dell'età, e/o con minori a carico PUNTI 1

4. Presenza nel nucleo familiare di persone che sopportano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, ovvero presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap in situazioni di gravità, riconosciute dalle competenti commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap: PUNTI 2

4 bis. Presenza nel nucleo familiare di persone totalmente invalide con impossibilità a deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita, ovvero ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni della propria età con impossibilità di deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita, ovvero minori con difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni della propria età con impossibilità di deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita: PUNTI 3

5. Chiunque abbia subito atti di violenza, configurabile come "lesione grave" ai sensi del combinato disposto dagli art. 582 e s.s. c.p. o come "violenza sessuale", certificati all'autorità sanitaria ed oggetto di regolare denuncia all'autorità competente (questura, carabinieri, procura della repubblica, etc) e che abbia difficoltà al reinserimento sociale in quanto privo di alloggio adeguato: PUNTI 4

CONDIZIONI OGGETTIVE:

FAMIGLIE CHE SI TROVINO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

a) Abitazione in alloggio improprio, dichiarato tale dall'autorità competente (certificato della A.S.L.) perdurante da almeno 1 anno – si prescinde dall'anno quando la sistemazione in alloggio improprio è dovuta a sfratto o sgombero: PUNTI 4

b) Soggetti che usufruiscono di contributi integrativi erogati dall'Amministrazione per il

1 Modificato con C.C. n. 48 del 23.07.2014

pagamento del canone di locazione di alloggi privati. Ai fini dell'attribuzione del *punteggio* è necessario produrre idonea certificazione da parte dei SS.SS.: PUNTI 2

c) Soggetti provenienti da oltre 1 anno da case famiglia, case di accoglienza e strutture assistite in genere purché privi di sistemazione in alloggio adeguato: PUNTI 4

d) Coabitazione, con residenza anagrafica da almeno 1 anno, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche se composti da una sola persona: PUNTI 2

e) Coabitazione con persone con invalidità non inferiore al 75%: PUNTI 3

f) Coabitazione, con residenza anagrafica da almeno 1 anno, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche se composti da una sola persona, purché in presenza di persone affette da patologie che contribuiscono a rendere particolarmente grave la convivenza quali: tossicodipendenti, alcolizzati o patologie psichiche, adeguatamente documentate da struttura sanitaria: PUNTI 4

g) Coabitazione, con residenza anagrafica da almeno 1 anno, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche se composti da una sola persona, derivante da sfratto esecutivo di uno dei 2 nuclei: PUNTI 3

h) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto convalidato dal Giudice per morosità e/o finita locazione (l'incapacità

finanziaria deve essere certificata dal Servizio Sociale). Il punteggio relativo allo sfratto e all'ordinanza di sgombero potrà essere assegnato anche ai richiedenti che siano già stati sfrattati da non più di due anni, a condizione che l'esecuzione dello stesso sia avvenuta forzatamente con intervento della Forza Pubblica e sempre che permanga una situazione di precarietà abitativa adeguatamente documentata: PUNTI 4

i) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero e/o per provvedimento di rilascio di alloggio di servizio e/o per asta giudiziaria: PUNTI 4

Il punteggio attribuito in relazione alle condizioni oggettive di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), non può superare il limite massimo di 4 punti. Le condizioni sopraindicate devono essere certificate da idonea struttura.

È esclusa l'attribuzione del punteggio di cui alla lettera a) in favore di nuclei familiari che occupano abusivamente un immobile pubblico impropriamente adibito ad abitazione. È parimenti esclusa l'attribuzione del punteggio di cui alla lettera d) nell'ipotesi di nuclei familiari che occupano abusivamente immobili pubblici non adibiti ad uso abitativo utilizzati promiscuamente da più famiglie.

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, non si applica la norma di cui comma precedente ai nuclei familiari che alla data del 01/05/2014 e da almeno un anno dalla data di pubblicazione del primo bando utile per la

formazione della graduatoria, risultano, in base al certificato anagrafico o ad accertamenti della pubblica autorità, risiedere stabilmente presso un alloggio impropriamente adibito ad abitazione.

Art. 5

A parità di punteggio si darà precedenza all'anzianità nel disagio abitativo. Nell'ipotesi in cui vi siano situazioni di ulteriore parità sarà data la precedenza ai richiedenti cui è stato attribuito punteggio per situazioni di invalidità. Qualora sussista ancora una situazione di parità avrà la precedenza il più anziano di età.

Art. 6

Rinuncia all'assegnazione: L'avente diritto che rinunci per la seconda volta senza valida motivazione a un alloggio, è dichiarato decaduto dalla graduatoria. La rinuncia per comprovate ragioni di incolumità personale o familiare è sempre ammissibile. Alla Commissione di cui all'art. 1 sarà data previa comunicazione della rinuncia nonché dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma.

Gli aventi diritto utilmente inseriti in graduatoria saranno convocati mediante telegramma e contattati (telefonicamente o via mail). La mancata presentazione nel luogo e nell'orario indicato è a tutti gli effetti da considerarsi tacita rinuncia all'assegnazione.

Per le finalità dei commi precedenti, rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere all'Ufficio di svolgere le formalità e la procedura di assegnazione.

Art. 7

Il fitto relativo alle assegnazioni operate sulla base del presente regolamento sarà determinato con le modalità previste dalla L.R. n° 13/89 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

Per la formazione della graduatoria l'Amministrazione provvederà all'emanazione di un avviso pubblico che disciplina le modalità di presentazione delle domande da parte di cittadini.

La graduatoria rimane aperta e viene aggiornata con periodicità semestrale, prevedendo la possibilità per i cittadini di presentare domanda in ogni momento sia per nuovi inserimenti che per l'aggiornamento e/o integrazioni dei dati e delle condizioni di coloro che sono già presenti.

I termini per presentare la domanda o gli aggiornamenti da parte dei soggetti interessati, perché possano essere inseriti negli aggiornamenti periodici della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, saranno semestrali a partire dalla data di scadenza del primo bando pubblico utile.

L'emanazione della graduatoria aggiornata ai fini dell'assegnazione degli alloggi con le domande nuove e gli aggiornamenti presentati entro i termini di cui sopra, avverrà entro il

terzo mese successivo a quello indicato come chiusura per raccolta delle istanze.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di ERP ogni nuova graduatoria sostituisce la precedente.